



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL' INQUINAMENTO ACUSTICO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 26.11.2013.



INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	4
ART. 3 – CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	7
ART. 4 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE	8
ART. 5 – VALORI LIMITE DI IMMISSIONE ASSOLUTI	9
ART. 6 – VALORI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALI	10
ART. 7 – VALORI DI ATTENZIONE	11
ART. 8 – VALORI DI QUALITÀ	12
ART. 9 - RUMOROSITÀ PRODOTTA DALLE INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE E AEROPORTUALI	13
ART. 10 - COMPETENZE DEL COMUNE	14
ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA	15
ART. 12 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	16

ART. 13 - DISPOSIZIONI IN FASE DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, DELLA LICENZA D'USO E DEL NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO	17
ART. 14 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	18
ART. 15 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE	19
ART. 16 - ATTIVITÀ TEMPORANEE	20
ART. 17 - EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DA ANIMALI	24
ART. 18 - RUMORE DA ATTIVITÀ CAMPANARIA	25
ART. 19 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	26
ART. 20 - SANZIONI	27
APPENDICE 1 MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO	28
APPENDICE 2 MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	31
APPENDICE 3 MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 16 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	32

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento viene approvato in adempimento all'art. 6, comma 1, lettera e, e comma 2 della L. 447/95, con le seguenti finalità:

- a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, del Piano di Zonizzazione Acustica comunale, al fine di garantire la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico;
- b) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico.

Art. 2 – Definizioni

L'applicazione delle presenti norme, in base a quanto stabilito nella L. 447/95 e nei successivi decreti applicativi, con particolare riferimento al DPCM 14/11/97, DPCM 5/12/97 e D.M. 16/3/98 deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni.

I valori di cui alle lettere e), f), g) e h) sono definiti dallo Stato e determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

- c) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Dlgs 277/91, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- e) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera precedente;
- g) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- h) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Essi sono distinti in:
- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.
- i) valori di attenzione: valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- j) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge;
- k) livello di rumore ambientale (L_A): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione, e:
- nel caso dei limiti differenziali è riferito a T_M
 - nel caso dei limiti assoluti è riferito a T_R
- l) livello di rumore residuo (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;
- m) tempo a lungo termine (T_L): un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo;

- n) tempo di riferimento (T_R): il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00;
- o) tempo di osservazione (T_O): un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare;
- p) tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Art. 3 – Classi di destinazione d'uso del territorio

La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche viene effettuata sulla base delle classi di destinazione d'uso individuate nella tabella A allegata al DPCM 14/11/97, di seguito riportata:

Classe I	Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II	Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III	Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV	Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V	Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI	Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 4 – Valori limite di emissione

Sono i valori massimi di rumore che la singola sorgente può emettere, misurati in prossimità della sorgente stessa; essi sono definiti nella tabella B allegata al DPCM 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di emissione (tabella "B" DPCM 14/11/97) – Leq in dB(A)

Art. 5 – Valori limite di immissione assoluti

Sono i valori massimi di rumore che possono essere immessi dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori; essi sono definiti nella tabella C allegata al DPCM 14/11/97:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di immissione (tabella "C" DPCM 14/11/97) – Leq in dB(A)

Art. 6 – Valori limite di immissione differenziali

Sono determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Si applicano all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno.

Non si applicano nelle aree esclusivamente industriali e quando siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- rumore a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni;
- rumore a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni.

Non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 7 – Valori di attenzione

Segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; essi, espressi come livelli continui equivalenti riferiti ad un tempo TL che consenta la valutazione dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo e che caratterizzano il territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale, sono riportati nella seguente tabella:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Valori di attenzione – Leq in dB(A)

Nel caso di superamento dei valori di attenzione i comuni hanno l'obbligo di redigere i piani di risanamento acustico previsti dall'art. 7 della L. 447/95.

Art. 8 – Valori di qualità

Rappresentano i valori limite della rumorosità dovuta all'insieme di tutte le sorgenti presenti, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Essi sono pari ai valori limite di immissione, diminuiti di 3 dB, come riportato nella seguente tabella:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità (tabella "D" DPCM 14/11/97) – Leq in dB(A)

Art. 9 - Rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali

1. I limiti di cui agli articoli nn. 4, 5, 6, 7 ed 8 non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali, all'interno delle relative fasce di pertinenza.
2. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, nonché l'estensione delle relative fasce di pertinenza, sono fissati in appositi decreti.
3. All'interno delle rispettive fasce di pertinenza quindi, l'area è soggetta oltre che ai limiti derivanti dalla zonizzazione acustica (valevoli per tutte le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture), anche a quelli derivanti dai decreti che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto, che non concorrono al superamento dei limiti di zona.
4. All'esterno delle fasce di pertinenza, i livelli prodotti dalle infrastrutture concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Art. 10 - Competenze del Comune

Ai sensi degli art. 6, 8 e 14 della Legge 447/95 i Comuni per quanto riguarda l'ambito dell'inquinamento acustico, hanno le seguenti competenze:

- a) la classificazione acustica del proprio territorio;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- c) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico relativamente alla realizzazione, modifica o potenziamento di infrastrutture di trasporto, impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali;
- d) i controlli e l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee;
- e) l'adozione di Piani di Risanamento acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione e di contatto diretto di aree i cui valori limite, stabiliti nella zonizzazione acustica, si discostino in misura superiore a 5 dBA;
- f) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - delle misure e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di rilascio del permesso di costruire e di autorizzazione all'esercizio, relativamente ad attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni attribuite dalla legge;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita, ai fini della valutazione di impatto acustico.
- g) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30/4/92 n. 285 e successive modifiche;
- h) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 11 - Controllo e vigilanza

1. L'attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico riguardante siti collocati interamente nel territorio comunale, è di competenza del Comune;
2. Il cittadino può segnalare al Sindaco e/o Responsabile del Servizio una situazione di disturbo acustico, utilizzando il modulo allegato in **Appendice 1**.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comune può avvalersi dei competenti servizi dell'A.R.P.A..
4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. Tale personale deve essere munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza.
6. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e controllo.
7. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1 sono a carico dell'ARPA, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. 13/01.

Art. 12 - Classificazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee corrispondenti alle classi indicate nell'art. 3.
2. All'interno di ogni zona valgono i limiti di emissione, immissione, di attenzione e di qualità di cui agli art. 4, 5, 6, 7 ed 8 .
3. L'individuazione delle zone viene effettuata sulla base della:
 - destinazione urbanistica stabilita nel PGT;
 - densità e tipologia delle infrastrutture dei trasporti;
 - densità abitativa;
 - densità delle attività industriali, artigianali, commerciali e servizi;
 - presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e ricettori sensibili.
4. La zonizzazione di cui al comma 1 deve essere aggiornata quando le caratteristiche di una o più zone risultino modificate in modo tale da rendere necessaria l'attribuzione di una classe diversa.

Art. 13 - Disposizioni in fase di rilascio del Permesso di Costruire, DIA e SCIA

1. Le domande per il rilascio di Permesso di Costruire, DIA e SCIA di attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali, devono contenere una valutazione previsionale di impatto acustico;
2. Su richiesta del Sindaco e/o Responsabile del Servizio, i soggetti titolari dei progetti o delle opere devono predisporre una valutazione previsionale di impatto acustico, preliminarmente al rilascio della relativa autorizzazione alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:
 - strade di tipo A, B, C, D, E ed F, secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico o relativa autocertificazione del tecnico competente in acustica, relativamente alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole e asili nido,
 - ospedali,
 - case di cura e di riposo,
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani,
 - nuovi insediamenti residenziali a meno di 100 m da strade di tipo A, B, C, D secondo la classificazione di cui al Dlgs 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie o altri sistemi di trasporto su rotaia;
 - nuovi insediamenti residenziali posti a meno di 100 m da insediamenti produttivi e commerciali polifunzionali.

Art. 14 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. la richiesta del Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività relativi a nuova costruzione o alla ristrutturazione sostanziale di edifici adibiti a:
 - residenze o assimilabili;
 - uffici e assimilabili;
 - alberghi e pensioni o assimilabili;
 - ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili,deve essere corredata da una verifica previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del DPCM 05/12/97;
2. il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici di cui al comma 1, è subordinato alla presentazione del collaudo acustico, a firma di soggetto abilitato, del rispetto dei requisiti di cui al DPCM 05/12/97.

Art. 15 - Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Le imprese e i titolari di sorgenti sonore il cui effetto è avvertibile nel territorio comunale, sono tenuti al rispetto dei valori di emissione ed immissione, individuati sulla base del piano di classificazione acustica, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione dello stesso;
2. qualora le imprese e i titolari di cui al comma 1 non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico;
3. il piano di risanamento deve essere verificato dal Comune entro novanta giorni dalla presentazione; il Comune può richiedere relativo parere all'ARPA e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie;
4. il Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente ASL, può autorizzare interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore anche in deroga alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico per quanto concerne gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per il rispetto dei limiti previsti;
5. il termine massimo per la realizzazione degli interventi di risanamento non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla data di presentazione del piano;
6. entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve darne comunicazione al Comune;
7. il Comune, al termine dei lavori di risanamento, può incaricare l'ARPA per effettuare il relativo collaudo acustico;
8. gli oneri di cui ai commi 3 e 7, sono a carico dei titolari delle sorgenti oggetto dei piani di risanamento.

Art. 16 - Attività temporanee

1. Sono considerate temporanee tutte le attività che, pur essendo occasionali, costituiscono sorgenti di rumore potenzialmente disturbanti;
2. le attività temporanee prima della loro attivazione devono conseguire specifica autorizzazione da parte del Sindaco e/o Responsabile del Servizio comunale;
3. le attività temporanee sottoposte a preventiva autorizzazione sono le seguenti:
 - cantieri edili e stradali;
 - manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - feste popolari, patronali e politiche effettuate all'aperto;
 - luna park e circhi;
 - manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto;
 - feste popolari, religiose, sagre, feste politiche, effettuate all'aperto;
 - concerti e rappresentazioni teatrali all'aperto con l'impiego di impianti elettroacustici;
 - piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico;
 - fiere e mercati;
 - lavori di manutenzione del verde privato.
4. l'interessato all'esercizio dell'attività temporanea deve inoltrare almeno 7 giorni prima, relativa richiesta al Comune mediante comunicazione in carta semplice, utilizzando il modulo riportato in **Appendice 2** in cui dichiara il rispetto dei limiti indicati nella terza colonna della tabella di cui al comma 7. Il Sindaco e/o il Responsabile del Servizio autorizza tacitamente l'attività, negli orari indicati nella seconda colonna della medesima tabella;
5. nel caso di attività temporanea in deroga ai limiti indicati nella terza colonna della tabella riportata nel comma 7, l'interessato deve inoltrare al Comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, mediante il modulo riportato in **Appendice 3** relativa istanza corredata da una relazione illustrativa di:
 - macchinari, attrezzature, strumenti e impianti che si intendono utilizzare
 - stima traffico indotto;
 - livelli di immissione sonora che verranno presumibilmente raggiunti;

- livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere (non oltre quelli indicati nella quarta colonna della tabella di cui al comma 7);
 - orari di esercizio dell'attività temporanea;
 - orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
 - durata dell'attività temporanea;
 - limiti di emissione ed immissione sonora stabiliti nel piano di zonizzazione acustica comunale.
6. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata dal preposto Ufficio Comunale entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In essa sono contenute prescrizioni relativamente a:
- Massimi livelli di rumore da rispettare (eventualmente anche inferiori a quelli indicati nella quarta colonna della tabella di cui al comma 7);
 - Orari in cui effettuare l'attività (eventualmente anche più restrittivi di quelli indicati nella seconda colonna della tabella di cui al comma 7);
 - Precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo l'inquinamento acustico.
7. Gli orari di esercizio, i limiti massimi di immissione e di immissione in deroga sono stabiliti nella seguente tabella:

Tipo di attività	Orari di esercizio	Limite massimo di immissione (dBA)	Limite massimo di immissione in deroga (dBA)
1. cantieri edili e stradali	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalle 7.00 alle 12.00 ○ Dalle 13.00 alle 19.00 ○ Sabato pomeriggio e domenica esclusi 	70	85
2. manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalle 7.00 alle 19.00 	70	Nessuna deroga
3. feste popolari, patronali e politiche effettuate all'aperto	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 ○ Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 	70	80
4. luna park e circhi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 ○ Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 	70 durante il periodo di riferimento diurno; 60 nel periodo di riferimento notturno	Nessuna deroga
5. manifestazioni politiche, religiose e culturali effettuate all'aperto.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 ○ Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 	70 durante il periodo di riferimento diurno; 60 nel periodo di riferimento notturno	Nessuna deroga
6. feste popolari, religiose, sagre, feste politiche, effettuate all'aperto	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 ○ Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 	70	80
7. concerti e rappresentazioni teatrali all'aperto con l'impiego di impianti elettroacustici	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 ○ Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 	75	80
8. Piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla Domenica al Giovedì: fino alle 23.00 ○ Venerdì e Sabato: fino alle 24.00 	70 durante il periodo di riferimento diurno; 60 nel periodo di riferimento notturno	Nessuna deroga
9. fiere e mercati	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalle 6.30 alle 19.00 	70	Nessuna deroga
10. lavori di manutenzione del verde privato	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalle 8.00 alle 12.00 ○ Dalle 15.00 alle 19.00 ○ Domenica esclusa 	70	80

- a) le deroghe ai limiti massimi di immissione sono concessi all'interno dei seguenti orari:
 - o dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
 - o dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
 - o non oltre le ore 23.00.
 - b) limiti massimi di immissione e di immissione in deroga si riferiscono ai relativi orari di esercizio e devono essere valutati in prossimità dei confini delle pertinenze relative all'attività temporanea.
8. I cantieri edili e stradali nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono soggette alle autorizzazioni di cui al comma 2.
9. le attività temporanee prive della comunicazione di cui al comma 4 o dell'autorizzazione di cui al comma 6 sono immediatamente sospese con ordinanza del Sindaco e/o Responsabile del Servizio.

Art. 17 - Emissioni acustiche prodotte da animali

1. Le emissioni imputabili ad animali da affezione, sono soggette ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, e non a quelli differenziali;
2. Le emissioni imputabili ad animali posseduti per fini di allevamento o per scopi diversi dalla mera affezione, sono soggette ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, nonché a quelli differenziali.

Art. 18 - Rumore da attività campanaria

1. Nel caso in cui il suono venga emesso da campane nel corso di manifestazioni di culto, sul fondamento del Concordato Stato – Chiesa, esso è sottoposto unicamente alla disciplina che fa capo ai documenti dei Sinodi o alle circolari della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.);
2. Se il suono viene emesso da campane nel corso di eventi non di manifestazioni di culto, (es. orologio campanario, scampanii in occasione di manifestazioni sportive o manifestazioni di dissenso o giubilo affidate alla personale valutazione del ministro di culto), esso è sottoposto ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, e non a quelli differenziali;
3. Qualora il suono venga emesso da impianti di diffusione sonora, esso è sempre sottoposto ai limiti di emissione ed immissione assoluti, stabiliti sulla base del piano di zonizzazione acustica comunale, e non a quelli differenziali.

Art. 19 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
2. La situazione di pericolo che giustifica l'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, deve risultare da inequivoci accertamenti tecnici.

Art. 20 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C. P., il mancato rispetto di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente è punito, in base all'art. 10, comma 1 della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,92 a € 10.329,14.
2. Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o di immissione (sia assoluti che differenziali), determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 2 della L. 447/95, da € 516,46 a € 5.164,57.
3. La mancata comunicazione, da parte dei titolari delle sorgenti oggetto di piani di risanamento acustico, dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 516,46.
4. La mancata richiesta di autorizzazione per attività temporanea di cui all'art.16 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.549,38.
5. Il mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni stabiliti nelle autorizzazioni per attività temporanea di cui all'art.16 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 5.164,57.
6. Ai sensi della L. 689/81, è ammessa l'oblazione con il pagamento in misura ridotta, corrispondente ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole, delle sanzioni previste, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della contestazione.

Appendice 1

Modello di esposto al Comune per presunto inquinamento acustico

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Terno d'Isola

INFORMAZIONI SUI RICETTORI

Ubicazione dell' insediamento esposto a rumore

Comune	Via

Tipologia dell' insediamento esposto

<input type="checkbox"/> abitazione singola	<input type="checkbox"/> gruppo di abitazioni singole	<input type="checkbox"/> scuola
<input type="checkbox"/> condominio	<input type="checkbox"/> ospedale	<input type="checkbox"/> casa di riposo
<input type="checkbox"/> altro:		

Esponente

Cognome e Nome	Indirizzo	Rec. telefonico	Distanza dalla sorgente disturbante

INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE

Ubicazione dell' insediamento/infrastruttura fonte del disturbo

Comune	Via

--	--

Denominazione dell' insediamento/infrastruttura fonte del disturbo

Ragione Sociale	Sede Legale	Rappresentante Legale

La sorgente è connessa ad attività

<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> di servizi	<input type="checkbox"/> commerciale
<input type="checkbox"/> artigianale	<input type="checkbox"/> professionale	<input type="checkbox"/> altro

La sorgente è costituita da:

<input type="checkbox"/> impianto produttivo	<input type="checkbox"/> macchine	<input type="checkbox"/> movimentazione materiali
<input type="checkbox"/> transito automezzi	<input type="checkbox"/> lavorazione manuale	<input type="checkbox"/> attività musicale
<input type="checkbox"/> altro		

Breve descrizione della sorgente di rumore

--

Rispetto all'insediamento disturbato la sorgente è ubicata

<input type="checkbox"/> all'interno dello stesso edificio	<input type="checkbox"/> all'esterno	<input type="checkbox"/> altro
--	--------------------------------------	--------------------------------

Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo

--

Periodo di attivazione della sorgente

--

COMUNE DI TERNO D'ISOLA (BG)
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ai sensi delle L. 447/95 e L.R. 13/2001

<input type="checkbox"/> inferiore a 15 min	<input type="checkbox"/> tra 15 e 30 min	<input type="checkbox"/> tra 30 e 60 minuti
<input type="checkbox"/> la sorgente è sempre attiva	<input type="checkbox"/> altro	

Note

L'esponente ha interpellato altre strutture pubbliche

<input type="checkbox"/> ASL	<input type="checkbox"/> ARPA	<input type="checkbox"/> Polizia locale
<input type="checkbox"/> Provincia	<input type="checkbox"/> altro	

Data e firma

Appendice 2

**Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa
temporanea di cui all'art. 16 comma 4 del Regolamento comunale per
la tutela dall'inquinamento acustico**

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Terno d'Isola

Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea di cui all'art. 16 comma 4 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il sottoscritto:

Cognome e nome, in qualità di
della Ditta, nato a, il
residente a, via, n.
P.IVA, tel., fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
via n.
dal giorno al giorno nella fascia oraria
..... in area inserita in Classe nel vigente piano
di zonizzazione acustica comunale.

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in
materia, del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1. descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
2. altro

Data e firma

Appendice 3

**Modello di domanda di autorizzazione per attività rumorosa
temporanea in deroga di cui all'art. 16 comma 5 del Regolamento
comunale per la tutela dall'inquinamento acustico**

Egr. Sig. SINDACO
del Comune di Terno d'Isola

**Oggetto: domanda di autorizzazione per attività rumorosa temporanea in deroga
di cui all'art. 16 comma 5 del Regolamento comunale per la tutela
dall'inquinamento acustico.**

Il sottoscritto:

Cognome e nome, in qualità di
della Ditta, nato a, il
residente a, via, n.
P.IVA, tel., fax

CHIEDE

ai sensi dell'art. 17 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa temporanea di
via n.
dal giorno al giorno nella fascia oraria
..... in area inserita in Classe nel vigente piano
di zonizzazione acustica comunale,

IN DEROGA

agli orari ed ai limiti indicati nel regolamento comunale, adducendo le seguenti
motivazioni:

.....
.....

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in
materia, del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

3. descrizione di tutte le sorgenti sonore e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
4. eventuali documentazioni

Data e firma

